

Allegato alla deliberazione n. 6/C del 8/5/2024

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA**

**(ai sensi degli art. 48 e ss. del Decreto Legislativo n. 36/2023 *Codice dei contratti pubblici*)**

## SOMMARIO

### SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - definizioni*
- art. 2 - oggetto e ambito di applicazione*
- art. 3 – principi*
- art. 4 – rotazione degli affidamenti e divieto di frazionamento*
- art. 5 – responsabile unico del progetto*
- art. 6 – revisione dei prezzi*

### SEZIONE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- art. 7 – affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00*
- art. 8 - affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00*
- art. 9 - norme comuni per gli affidamenti diretti*
- art. 10 – quinto d'obbligo*
- art. 11 – esecuzione e pagamenti*
- art. 12 – forma del contratto*
- art. 13 – durata del contratto*
- art. 14 – subappalto*
- art. 15 – codice identificativo gara (cig)*
- art. 16 – tracciabilità finanziaria*

### SEZIONE III – CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

- art. 17 – oggetto e scopo*

### SEZIONE IV – INCENTIVI RUP E FUNZIONI TECNICHE

- art. 18 - fondo incentivi per il rup e funzioni tecniche*
- art. 19 - onere per l'iscrizione ad albo professionale*
- art. 20 – assicurazioni*
- art. 21 - calcolo del fondo*
- art. 22 - ripartizione del fondo incentivante*
- art. 23 - riduzione dell'incentivo*
- art. 24 - fondo per l'innovazione*
  
- art. 25 – entrata in vigore e norme transitorie*

## SEZIONE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a. **Codice**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

b. **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto (articolo 15 del Codice);

c. **RdA**, la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio della Camera di commercio fornisce l'input all'Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;

d. **RdO**, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso ai fornitori contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di esecuzione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;

e. **CIG**, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;

f. **AFFIDAMENTO DIRETTO**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

#### ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Camera di commercio per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria.

2. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dall'art. 43 del DPR 254/2005 e dalle disposizioni organizzative del Segretario Generale. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in-house providing.

3. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento, come adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

### ART. 3 – PRINCIPI

Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi richiamati dagli articoli dall'1 al 12 del Codice e, prioritariamente su tutti gli altri, come richiamato nel criterio interpretativo e applicativo dell'art. 4, i principi di:

- risultato;
- fiducia;
- accesso al mercato.

### ART. 4 - ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. È vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, come definiti nel congruente livello di classificazione della struttura del CPV - Vocabolario Comune Appalti.

2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del Codice, nell'applicazione del principio di rotazione sopra delineato, la stazione Appaltante ripartisce gli affidamenti in base al valore economico nelle fasce di cui alla tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento di cui al comma 1 si applicherà pertanto con riferimento a ciascuna fascia:

FORNITURE BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00	A	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00
B	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00	B	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00
C	≥ € 40.000,00 e < € 75.000,00	C	≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00
D	≥ € 75.000,00 e < € 140.000,00		

3. La Camera di commercio può derogare all'applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi:

- a) affidamenti inferiori ad € 5.000;
- b) affidamenti effettuati previa indagine di mercato aperta svolta sui portali di e-procurement, ovvero indagini di mercato in cui tutti gli operatori economici, qualificati per le categorie merceologiche richieste, possono presentare la loro offerta/preventivo;
- c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto.

### ART. 5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il RUP è il dirigente o il funzionario, nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico o in un atto generale di indirizzo organizzativo, secondo l'organizzazione definita dal Segretario Generale, tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. I compiti del RUP sono definiti nell'allegato I.2 del codice.

2. Nel caso di nomina del RUP tra i funzionari camerali senza potere di spesa, è consentita la delega per la stipula del contratto di appalto sui portali di approvvigionamento, previo provvedimento/ordine di affidamento della spesa del dirigente o suo delegato.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.

4. Il Segretario Generale può disporre l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto a dipendenti camerali diversi dal RUP, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 4, comma 3, dell'Allegato I.2 al Codice.

#### **ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI**

Nei documenti delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice. La revisione prezzi può essere concessa in seguito a richiesta motivata dell'appaltatore ed a valutazione da parte della stazione appaltante della sussistenza dei presupposti.

## **SEZIONE II**

### **PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI**

#### **ART. 7 - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra le imprese iscritte al Registro delle imprese e le cui competenze professionali ed esperienze pregresse siano verificabili dagli atti del Registro imprese. In caso di consultazione di più operatori economici, il RUP propone l'aggiudicazione a favore dell'operatore che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base delle esigenze motivate della Stazione appaltante.

2. Si applica il principio di rotazione, come disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni secondo le modalità e i criteri illustrati nella sezione III del presente Regolamento.

#### **ART 8 - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 ED INFERIORE A € 150.000,00 E DI SERVIZI E FORNITURE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORI A € 140.000,00**

1. I lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 sono affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi se istituiti dalla stazione appaltante.

2. I servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 140.000,00 sono affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi se istituiti dalla stazione appaltante. In caso di consultazione di più operatori economici, il RUP propone l'aggiudicazione a favore dell'operatore che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo valutato sulla base delle esigenze motivate della Stazione appaltante.

3. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 4, del presente Regolamento.

## **ART. 9 – NORME COMUNI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

1. La Camera di commercio, con apposito provvedimento, adotta la determinazione a contrarre/di affidamento, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 50, comma 9, del Codice.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Si sottopone a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione. Non si procede al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza.
5. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "*I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti*" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
6. Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie per l'affidamento diretto, gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.
7. Per gli affidamenti diretti la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie. In casi debitamente motivati oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice.

## **ART. 10 - QUINTO D'OBBLIGO**

Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **ART. 11 - ESECUZIONE E PAGAMENTI**

1. Per i contratti di cui al presente Regolamento la Camera di commercio può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore

dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le fatture o i documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di commercio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

3. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità, l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento, la Camera di commercio provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria effettua la verifica di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 prima di effettuare un pagamento di importo superiore alla soglia ivi prevista.

6. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

## **ART. 12 - FORMA DEL CONTRATTO**

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.

3. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000,00	esente
≥ 40.000,00 < 150.000,00	40,00

4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano - in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore - la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della garanzia



definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

### **ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la Camera di commercio. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica, debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

### **ART. 14 – SUBAPPALTO**

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

### **ART. 15 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)**

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG, secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nel presente Regolamento.

### **ART. 16 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

L'Ufficio procedente è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. In particolare, nell'ordine ovvero nella lettera di invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

## **SEZIONE III**

### **CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

#### **ART. 17 - OGGETTO E SCOPO**

1. La presente sezione disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli:

- a) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro, così come disposto dall'articolo 52 del Codice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000;
- b) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nel DGUE nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo superiore ai 40.000,00 euro fino alle soglie di cui al medesimo articolo 50, comma 1, lettere a) e b).

2. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il Fascicolo Elettronico dell'Operatore Economico (FVOE), istituito dall'Anac. La Camera di commercio verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE istituito dall'Anac.

3. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

5. Non si può procedere con l'affidamento senza l'esito positivo dei controlli sopra esposti.

## **SEZIONE IV INCENTIVI**

### **ART. 18 – FONDO INCENTIVI PER IL RUP E PER LE FUNZIONI TECNICHE**

1. La presente sezione disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e si applica alle tipologie di attività tassativamente previste nell'allegato I.10 del medesimo Codice o nel successivo emanando Regolamento ministeriale sostitutivo, riferite alle singole procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture.
2. Nelle procedure di affidamento sono comprese anche quelle di affidamento "diretto", senza previa comparazione di più offerte, e quelle in concessione o in partenariato pubblico-privato, alle quali si applica, in quanto compatibile, ogni riferimento agli appalti contenuto nel presente Regolamento.
3. L'incentivo si applica anche nei casi in cui l'affidamento venga effettuato tramite soggetto terzo cd. "centro aggregatore" o "centrale di committenza" o mediante adesione a convenzioni Consip o di altra Centrale, comprese le adesioni con successiva procedura competitiva, purché si dia dimostrazione e motivazione negli atti adottati dello svolgimento, da parte degli uffici camerali, delle attività incentivabili previste, svolte anche singolarmente.
4. Nel caso di appalti di servizi e forniture l'incentivo è applicato a tutte le tipologie di attività previste esclusivamente nei casi in cui sia formalmente nominato il direttore dell'esecuzione quale figura distinta dal RUP. Per l'individuazione dei casi di prevista distinzione tra le due figure, nei quali trova applicazione l'incentivo per gli appalti di servizi e forniture, si fa riferimento all'art. 114 c. 8 del codice e all'art. 32 dell'allegato II.14 del codice.
5. La nomina del direttore dell'esecuzione avviene con provvedimento del dirigente responsabile, che motiva adeguatamente i presupposti di complessità riferiti allo specifico appalto secondo le modalità definite con provvedimento del Segretario Generale.

### **ART. 19 - ONERE PER L'ISCRIZIONE AD ALBO PROFESSIONALE**

Nei limiti ammessi dalla legge, la Camera di Commercio provvede al rimborso delle spese per l'eventuale iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici, dietro presentazione di copia del versamento.

### **ART. 20 - ASSICURAZIONI**

Per le assicurazioni dei progettisti e per i dipendenti interni incaricati della verifica della progettazione si applica quanto espressamente previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 che, al comma 7, stabilisce che "una parte delle risorse di cui al comma 5 (20% incentivi) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale".

### **ART. 21 - CALCOLO DEL FONDO**

1. Il fondo è costituito ed alimentato applicando le percentuali calcolate sull'importo posto a base di gara di ciascuna opera/lavoro e fornitura di beni o servizi, come segue:

Lavori		Beni e servizi	
Procedure sino a 150.000	1,90%	Procedure sino a € 140.000	1,90%
Procedure negoziate da 150.000 a 500.000	2,00%	Procedure da € 140.000 a 221.000	2,00%
Procedure da € 500.000 a € 1.000.000	1,50%	Procedure oltre la soglia comunitaria	1,50%

2. Nel rispetto degli scaglioni di cui sopra, il fondo è costituito per gli affidamenti di lavori e di forniture di beni o servizi, che rivestano almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. complessità della procedura istruttoria e di selezione con, ad esempio, approfondimenti nella fase istruttoria per la definizione di un capitolato univoco del prodotto/servizio per cui acquisire preventivi, valutazione dei requisiti del fornitore (generali, finanziari, tecnico professionali) o dei contenuti tecnici del prodotto/servizio nella fase di indagine di mercato per la selezione del prodotto e del fornitore;
2. complessità nella direzione del contratto nella fase esecutiva con coordinamento e/o vigilanza per verificare il rispetto dei termini contrattuali.

3. La quota del fondo viene costituita con la determinazione a contrarre o, nel caso di affidamento diretto o procedura negoziata, con il provvedimento di affidamento.

4. Il fondo, calcolato come indicato nel presente articolo, si suddivide come segue:

- 80% del fondo costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il RUP ed il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità specificate nel presente regolamento;
- 20% del fondo costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 45, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 22 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. I beneficiari del fondo incentivante, costituito applicando i criteri di cui al precedente art. 21, sono individuati ogni anno dal dirigente competente, su proposta del RUP, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL degli Enti Locali.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. L'assegnazione di quote del fondo in oggetto non pregiudica la partecipazione dei soggetti incaricati alle altre forme di retribuzione accessoria, derivanti dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi.

4. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Dirigente competente, su proposta del RUP, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati e secondo le modalità organizzative definite dal Segretario Generale, nei limiti delle seguenti aliquote:

Descrizione delle funzioni tecniche	Lavori	Beni e servizi
Responsabile unico del procedimento (RUP)	43%	43%
Direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione per beni e servizi	31%	20%-40%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2%	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	3%	
Collaboratori del RUP e del direttore dei lavori e dell'esecuzione per istruttoria documenti di gara, anche sui portali di e_procurement e vigilanza nell'esecuzione dei contratti	21%	20-40%
Totale fondo incentivante - (pari al 80% del fondo di cui all'Art. 45 del codice)	100%	100%

5. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono riparametrate e l'attribuzione viene effettuata sino al raggiungimento dell'importo complessivo del fondo determinato, tenendo conto per ogni dipendente:

- a) del periodo di partecipazione effettiva;
- b) delle competenze e della professionalità espresse;
- c) delle responsabilità assunte, delle operazioni e dei compiti svolti.

Il compenso può essere riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo dell'Ente.

#### **ART. 23 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO**

A fronte di incrementi dei tempi o dei costi preventivati attribuibili a responsabilità del RUP o di un incaricato di funzioni tecniche, il dirigente riduce la relativa quota parte di incentivo in misura direttamente proporzionale:

- al ritardo rispetto alla durata stimata;
- all'incremento dei costi rispetto al valore contrattuale.

#### **ART. 24 - FONDO PER L'INNOVAZIONE**

Il 20% del Fondo di cui all'art. 45 c. 5, 6 e 7 del Codice, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, potrà essere ripartito annualmente ed inserito nei provvedimenti di programmazione della spesa dal dirigente responsabile, su proposta del RUP e destinato all'acquisto da parte dell'Ente degli strumenti e/o servizi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del codice.

## **SEZIONE V NORME FINALI**

### **ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 9 maggio 2024 e viene pubblicato sul sito web della Camera di commercio.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. E' abrogato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 8.11.2018.
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente Regolamento. L'esecuzione dei contratti derivanti dall'applicazione della previgente normativa è disciplinata, per la parte residua, dal presente Regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dr Massimo Ziletti)

**IL PRESIDENTE**  
(ing. Roberto Saccone)